

Oggetto: **Candidatura ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).**

CANDIDATURA PRESENTATA DA:

☐	PERSONA DIRETTAMENTE INTERESSATA ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera e), della l.r. 5/2008 Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ presenta la propria candidatura
☐	SOGGETTO DIVERSO DALLA PERSONA DIRETTAMENTE INTERESSATA ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettere a), b), c) e d), della l.r. 5/2008 Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di legale rappresentante di: ☐ organizzazione sindacale regionale ☐ associazione riconosciuta/fondazione/ente pubblico o privato operante in Toscana nel settore interessato ☐ università/istituto di ricerca della Toscana ☐ ordine professionale avente sede in Toscana denominazione _____ via/piazza _____ sede _____ prov. _____ c.a.p. _____ telefono _____ indirizzo p.e.c. _____ presenta la candidatura della Sig.ra/del Sig. _____

PER LA SEGUENTE NOMINA/DESIGNAZIONE:

Organo
COLLEGIO DI GARANZIA

Scadenza presentazione candidatura: 08/04/2026

Si allegano alla presente:

- a) *dichiarazione del candidato ai sensi dall'articolo 8 della l.r. 5/2008;*
 b) *curriculum degli studi e delle esperienze professionali del candidato;*
 c) *copia di un documento di identità in corso di validità del candidato.*

Luogo _____, data _____

Firma _____

N.B. In fase di trasmissione della candidatura tramite posta elettronica certificata è necessario compilare il campo "oggetto" con la seguente dicitura: "Candidatura per la nomina/designazione in qualità di (seguita dalla denominazione dell'incarico e/o dell'ente per il quale è proposta la candidatura)".

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA L.R. 5/2008

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ prov. _____ il _____

comune di residenza _____ prov. _____ c.a.p. _____

via/piazza - località _____

indicare l'indirizzo al quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza):

codice fiscale _____ telefono _____

indirizzo e-mail _____

indirizzo p.e.c. _____

ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e ai fini della seguente nomina/designazione:

<i>Organo</i>	COLLEGIO DI GARANZIA
---------------	-----------------------------

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, così come disposto dell'articolo 76 dello stesso d.p.r. 445/2000;

consapevole che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. 445/2000;

consapevole che la presente dichiarazione sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del d.p.r. 445/2000;

- 1. di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire;**
- 2. di aver letto e preso visione dell'Appendice normativa, riportata nelle pagine seguenti della presente modulistica, nella quale sono riportati gli estratti delle disposizioni che prevedono cause di incompatibilità, esclusione, conflitto di interesse, decadenza e limitazioni all'esercizio degli incarichi;**
- 3. di NON essere dipendente di una Pubblica Amministrazione**

ovvero (barrare la seguente casella, ove ricorra l'ipotesi indicata di seguito)

☐ di essere dipendente della Pubblica Amministrazione con contratto a tempo determinato/indeterminato:

☐ a tempo pieno

☐ a tempo parziale (*indicare la percentuale*)

presso il seguente Ente _____

indirizzo PEC _____

NB: ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti pubblici possono svolgere incarichi retribuiti soltanto se conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

4. di essere in possesso del seguente requisito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia):

- ☐ professori universitari di materie giuridiche delle università toscane, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico, nonché coloro che, per le medesime materie, hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), come di seguito dettagliato:

- ☐ magistrati fuori ruolo o ex componenti della Corte costituzionale, come di seguito dettagliato:

- ☐ avvocati, anche di avvocature di enti pubblici, con almeno sette anni di esercizio effettivo della professione con particolare esperienza nell'ambito costituzionale o amministrativo, come di seguito dettagliato:

- ☐ ex dirigenti dell'amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni con almeno quindici anni di esercizio effettivo della funzione dirigenziale, come di seguito dettagliato:

e in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza – denominazione del titolo di studio:

conseguito in data _____ presso l'Ateneo _____

5. di appartenere alle seguenti associazioni che hanno finalità dichiarate o svolgono di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica:

6. di NON incorrere nei divieti di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

7. DI NON ESSERE TITOLARE DI UN TRATTAMENTO PENSIONISTICO (DA RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO O DIPENDENTE, PUBBLICO O PRIVATO), ai fini di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

ovvero (barrare la seguente casella, ove ricorra l'ipotesi indicata di seguito)

☐ DI ESSERE TITOLARE DI UN TRATTAMENTO PENSIONISTICO (DA RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO O DIPENDENTE, PUBBLICO O PRIVATO), ai fini di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, PER CUI GLI INCARICHI DIRIGENZIALI O DIRETTIVI E LE CARICHE IN ORGANI DI GOVERNO delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e degli enti e società da esse controllati SONO CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE A TITOLO GRATUITO;

8. di NON trovarsi nelle ipotesi previste dall'articolo 10 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5, quali cause di esclusione, salvi gli effetti della riabilitazione, ove previsto;

9. di NON trovarsi nelle ipotesi previste dagli articoli 11 (cause di incompatibilità) e 12 (situazioni di conflitto di interesse) della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5;

ovvero (barrare la seguente casella, ove ricorra l'ipotesi indicata di seguito)

☐ di trovarsi nella/e seguente/i ipotesi costituente/i causa rimuovibile di incompatibilità e/o di situazione di conflitto di interesse:

10. di NON trovarsi in cause ostative previste dalla normativa specifica relative alla nomina/designazione per la quale presenta la presente candidatura:

Art. 4 - comma 1 bis – l.r. 4 giugno 2008, n. 34

“È incompatibile la posizione di componente del Collegio [di garanzia] con qualsiasi carica in organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria, nonché con la candidatura ad elezioni politiche o amministrative ovvero ad organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria a qualsiasi livello istituzionale o organizzativo”

ovvero (barrare la seguente casella, ove ricorra l'ipotesi indicata di seguito)

☐ di trovarsi nella/e seguente/i ipotesi costituente/i causa ostativa alla nomina/designazione:

11. con riferimento alle limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, della l.r. 5/2008:

Barrare OBBLIGATORIAMENTE una delle seguenti caselle

- ☐ di NON essere titolare di incarichi conferiti con nomina/designazione regionale che costituiscono impedimento all'eventuale conferimento dell'incarico di cui alla presente candidatura, ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3, della l.r. 5/2008 (ad es. incarichi NON retribuiti o retribuiti con solo gettone di presenza non superiore a 30,00 euro a seduta giornaliera, incarico uscente rispetto a quello di cui alla presente candidatura);
- ☐ di essere titolare di incarico retribuito con indennità, compenso o gettone superiore a 30,00 euro a seduta giornaliera, conferito con nomina/designazione regionale, diverso da quello per il quale presenta la presente candidatura, e **di essere disponibile, se nominato/designato in un incarico retribuito con indennità, compenso o gettone superiore a 30,00 euro a seduta giornaliera, a dimettersi dall'incarico retribuito di cui risulta già titolare, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina/designazione.**

12. di ricoprire attualmente e di aver ricoperto precedentemente le seguenti cariche conferite con provvedimento di nomina/designazione da parte della Regione Toscana (indicare anche gli incarichi conferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale):

ENTE/SOCIETA'/ORGANISMO	ORGANO	DATA INIZIO (gg/mm/aaaa)	DATA FINE (gg/mm/aaaa)

13. di ricoprire attualmente e di aver ricoperto precedentemente le seguenti cariche, di natura elettiva e non elettiva, in enti, aziende, società e altri organismi pubblici e privati conferite con provvedimento di nomina/designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione Toscana:

[illegible]

DICHIARA, INOLTRE,

- 14. che i dati contenuti nel curriculum degli studi e delle esperienze professionali allegato sono completi e corrispondono a verità;**
- 15. di essere disponibile, qualora nominato/designato, ad accettare l'incarico;**
- 16. di essere disponibile, se nominato/designato, a rimuovere le cause ostative, le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interesse dichiarate ai precedenti punti n. 9 e 10, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina/designazione, pena la decadenza da quest'ultima, dandone immediato avviso al Presidente del Consiglio regionale della Toscana – Via Cavour, 2 - 50129 Firenze (p.e.c. consiglioregionale@postacert.toscana.it);**
- 17. di essere disponibile, come sopra dichiarato al punto n. 11, se nominato/designato in un incarico retribuito con indennità, compenso o gettone superiore a 30,00 euro a seduta giornaliera, a dimettersi dall'incarico retribuito di cui risulta già titolare, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina/designazione, pena la decadenza da quest'ultima, dandone immediato avviso al Presidente del Consiglio regionale della Toscana – Via Cavour, 2 - 50129 Firenze (p.e.c. consiglioregionale@postacert.toscana.it);**
- 18. di impegnarsi, qualora nominato/designato, a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di esclusione, ostative, incompatibilità, conflitto di interesse o sospensione di cui alle precedenti dichiarazioni, dandone immediato avviso al Presidente del Consiglio Regionale della Toscana – Via Cavour, 2 - 50129 Firenze (p.e.c. consiglioregionale@postacert.toscana.it);**
- 19. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni altra variazione dei dati dichiarati nella presente modulistica.**

Sono allegati alla presente:

- a) curriculum degli studi e delle esperienze professionali;
- b) copia di un documento di identità in corso di validità.

Luogo _____, data _____

Il dichiarante

_____ *firma*

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016, la informiamo che i suoi dati personali, forniti in sede di presentazione della proposta di candidatura ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) ovvero della normativa specifica applicabile, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine, le facciamo presente che:

1. La Regione Toscana - Consiglio regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Cavour 2, 50129 Firenze; p.e.c. consiglioregionale@postacert.toscana.it).
 2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude l'eventuale successiva nomina o designazione da parte del Consiglio regionale. I dati raccolti saranno oggetto di comunicazione a terzi per obbligo di legge.
 3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Segretariato generale del Consiglio regionale) in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
 4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).
 5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).
-

Estratto della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia)**Art. 2 - Composizione e modalità di nomina**

1. Il Collegio è composto di sette componenti nominati dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, con voto limitato, per ciascun consigliere regionale votante, a quattro eligendi.
2. La votazione di cui al comma 1 avviene entro quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato del Collegio. In caso di cessazione anticipata della legislatura, il Collegio resta comunque in carica fino al completamento del quinquennio della propria durata, ai sensi dell'articolo 57, comma 5, dello Statuto.
3. Accedono all'elenco, i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) professori universitari di materie giuridiche delle università toscane, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico, nonché coloro che, per le medesime materie, hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario);
 - b) magistrati fuori ruolo o ex componenti della Corte costituzionale;
 - c) avvocati, anche di avvocature di enti pubblici, con almeno sette anni di esercizio effettivo della professione con particolare esperienza nell'ambito costituzionale o amministrativo;
 - d) ex dirigenti dell'amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni con almeno quindici anni di esercizio effettivo della funzione dirigenziale e in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza.
4. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge, alla nomina del Collegio si applicano le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione.
5. Ai componenti del Collegio non si applicano le norme relative all'obbligo di osservanza delle direttive, previste dalla legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione.

Art. 3 - Durata in carica

1. Il Collegio dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili.
2. Le funzioni del Collegio cessano alla scadenza di cui al comma 1.
3. In caso di decesso, impedimento permanente, dimissioni o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio regionale nomina il nuovo componente ai sensi dell'articolo 2.
4. Ai fini della sostituzione del componente cessato per qualsiasi causa, si applicano le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione.
5. L'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte.

Art. 4 - Ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interesse e decadenza

1. Ai componenti del Collegio si applicano, oltre alle cause di incompatibilità previste dal presente articolo, le disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interesse, nonché le limitazioni per l'esercizio degli incarichi, stabilite dalla legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione.
 - 1 bis. È incompatibile la posizione di componente del Collegio con qualsiasi carica in organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria, nonché con la candidatura ad elezioni politiche o amministrative ovvero ad organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria a qualsiasi livello istituzionale o organizzativo.
 - 1 ter. A prescindere dalle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il componente del Collegio che si trovi in un procedimento in conflitto di interesse personale, rispetto alla materia sottoposta alla valutazione del Collegio, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare al procedimento di verifica di conformità allo Statuto.
 - 1 quater. Il Presidente del Collegio, ove riscontri la sussistenza di cause di conflitto di interesse, invita all'astensione dal procedimento il componente del Collegio che non abbia rispettato l'obbligo di cui al comma 1 ter. Ove le ragioni di astensione riguardino il Presidente del Collegio, prima dell'apertura del procedimento la questione può essere sollevata da qualunque componente del Collegio.
2. Le cause di incompatibilità, anche sopraggiunte, comportano la decadenza dalla carica.
3. Il componente assente ingiustificato dalle sedute dell'organo per tre volte consecutive decade dalla carica.
4. Spetta al Collegio l'accertamento delle cause di incompatibilità, impedimento permanente, conflitto di interesse e decadenza dei propri componenti secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento interno del Collegio di cui all'articolo 15.

Estratto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)**Art. 53 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi**

[...] 16 ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Estratto del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190)

Art. 21 - Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Estratto del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

Art. 5 - Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

[...] 9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. [...]

Estratto della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)

Art. 10 - Cause di esclusione

1. Non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:

- a) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni;
- c) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2), come previsto dall'articolo 8 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 68 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione e della legge 25 gennaio 1982, n. 17 in materia di associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali);
- e) coloro che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), ad esclusione dei dipendenti regionali, fermo restando quanto per essi previsto dalle lettere a) e k) del comma 1 dell'articolo 12. I casi in cui le previsioni dell'articolo 2 della l. 154/1981 sono riferite al territorio nel quale il titolare di una determinata carica esercita le sue funzioni costituiscono causa di esclusione limitatamente ad organismi il cui ambito operativo è esattamente coincidente con detto territorio o compreso in esso.

2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Art. 10 bis - Causa di esclusione dalla nomina ad amministratore di società a partecipazione regionale

1. Non può essere nominato amministratore di società a partecipazione regionale chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

Art. 11 - Incompatibilità

1. Le nomine o designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le seguenti cariche e funzioni:

- a) sindaco e assessore dei comuni della Toscana con popolazione residente superiore alle 15.000 unità, assessore e presidente di provincia della Toscana, presidente di unione dei comuni di cui all'articolo 110, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), presidente e membro di giunta dei circondari istituiti per legge regionale, componente

Mod. avv2026_collegio_garanzia

degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

b) giudice costituzionale, magistrato ordinario, amministrativo, contabile, tributario e di ogni giurisdizione speciale, fatte salve specifiche disposizioni di legge;

c) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato o di altri enti pubblici;

d) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo;

e) difensore civico di regione, provincia o comune;

f) titolare di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali o organi di controllo contabile di enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale, di cui all'articolo 50, comma 1, dello Statuto, nonché presso le aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliero-universitarie del servizio sanitario della Regione Toscana;

g) titolare di incarico professionale di studio, consulenza o ricerca conferito dalla Regione;

g bis) soggetti nominati dalla Regione a seguito delle designazioni di cui all'articolo 1, comma 1 bis, lettera b).

Art. 12 - Conflitto di interesse

1. Non possono essere nominati o designati nelle cariche di cui alla presente legge, versando in una situazione di conflitto di interesse:

a) i dipendenti dello Stato, della Regione e degli enti locali che comunque assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina;

b) i dipendenti o consulenti dell'ente o organismo per il quale il nominativo è proposto, ovvero di enti o organismi da esso dipendenti o ad esso strumentali;

c) i membri di organi consultivi tenuti ad esprimere parere su provvedimenti degli organi dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;

d) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;

e) chi ha lite pendente, come individuato ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina;

f) chi abbia prestato opera di consulenza a favore dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina nei dodici mesi precedenti;

g) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;

h) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, nonché i conviventi dei medesimi soggetti, se e in quanto dichiarati ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana) e successive modificazioni;

i) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);

j) *lettera abrogata*;

k) negli organi degli enti dipendenti della Regione, di cui all'articolo 50 dello Statuto, i dirigenti e i dipendenti regionali, se non collocati in aspettativa previamente all'assunzione dell'incarico, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge regionale relativa alla disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

Art. 13 - Limitazioni per l'esercizio degli incarichi

1. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge non sono tra loro cumulabili, fatta eccezione per quelli non retribuiti, per quelli per i quali è previsto un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 a seduta giornaliera e salvo quanto previsto al comma 2.

2. Per gli incarichi di componente effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile è consentita l'attribuzione alla stessa persona di non più di tre incarichi.

3. La carica di componente supplente di collegi sindacali e di organi di controllo contabile non si computa ai fini del cumulo di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui una nuova nomina o designazione sia conferita a un soggetto che incorre nei divieti di cumulo di cui ai commi 1 e 2, lo stesso deve formalizzare le dimissioni dall'incarico rivestito entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di nomina o designazione. In assenza di dimissioni, il soggetto è dichiarato decaduto dalla nuova nomina o designazione ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

5. Non è consentita per un periodo di due anni, una nomina o una designazione tra quelle disciplinate dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza presso enti od organismi, anche in cariche diverse, per tre mandati consecutivi ovvero per un periodo complessivo pari o superiore a dieci anni.

6. Il divieto previsto dal comma 5 non opera nel caso in cui uno dei mandati sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell'incarico.

Art. 16 - Sospensione dall'incarico

1. Coloro che sono stati condannati o sottoposti a misure di prevenzione con provvedimento non definitivo per una delle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c) e d), sono sospesi di diritto dagli incarichi conferiti a norma della presente legge fino all'emanazione del provvedimento definitivo.

2. L'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza della causa di sospensione provvede a dichiarare la sospensione ed a effettuare la sostituzione a norma dell'articolo 17, comma 1, per la durata della sospensione stessa.

Estratto del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)

Art. 7 - Incandidabilità alle elezioni regionali

Mod. avv2026_collegio_garanzia

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Estratto della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale)

Articolo 2

Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:

1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) [nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato];

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;

7) i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli;

8) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), L. 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune;

12) i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altra regione, provincia, comune o circoscrizione.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

Mod. avv2026_collegio_garanzia

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.